



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2021
COM(2021) 633 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

AL PARLAMENTO EUROPEO

sulle attività e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

1. Introduzione

A norma dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/125, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti⁽¹⁾, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo una relazione annuale sulle attività, le analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura. La relazione non deve pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.

La presente relazione fornisce informazioni sulle attività del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura nel 2020.

2. Quadro normativo

L'obiettivo del regolamento è prevenire, da un lato, la pena di morte e, dall'altro, la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in paesi al di fuori dell'UE, limitando il commercio di determinate merci. Il regolamento distingue fra:

- le merci che sono di per sé abusive e non devono assolutamente essere oggetto di scambi commerciali (allegato II) e
- le merci che possono avere usi legittimi, come le attrezzature utilizzate a fini di contrasto (allegato III), e le merci destinate all'uso terapeutico (allegato IV).

Il commercio delle merci elencate negli allegati III e IV è soggetto a determinate restrizioni. In particolare, il regolamento:

- i. vieta le importazioni, le esportazioni e il transito verso, da o attraverso l'UE delle merci elencate nell'allegato II, che sono praticamente utilizzabili solo per la pena di morte o per la tortura. Vieta altresì di fornire qualsiasi assistenza tecnica relativa a tali merci, compresa la formazione sul loro uso. Vieta inoltre di pubblicizzare tali merci sulla stampa, su Internet, alla televisione o alla radio, nonché di esporle o di metterle in vendita in occasione di mostre o fiere;
- ii. richiede un'autorizzazione preventiva, concessa caso per caso, per le esportazioni di merci elencate nell'allegato III che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura, ma che possono avere altri usi legittimi (ad esempio a fini di contrasto). Tale autorizzazione è necessaria anche per fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi a questa categoria di merci. L'allegato III non comprende:
 - a) le armi da fuoco disciplinate dal regolamento (UE) n. 258/2012⁽²⁾;
 - b) i prodotti a duplice uso oggetto del regolamento (UE) 2021/821⁽³⁾ o

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1), modificato più volte, è stato successivamente codificato come regolamento (UE) 2019/125.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2009, pag. 1).

c) le merci contemplate dalle disposizioni della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio⁽⁴⁾;

iii. disciplina il commercio di sostanze chimiche e farmaceutiche (allegato IV) che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte (ad esempio mediante iniezione letale). È stata introdotta un'autorizzazione di licenza specifica ("autorizzazione generale di esportazione dell'UE") per controllare l'esportazione di tali sostanze chimiche anestetiche e impedirne il trasferimento per l'uso nelle esecuzioni tramite iniezione letale senza limitarne il commercio a fini medici, veterinari o ad altri fini legittimi.

3. Attività del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura

Il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura (ATCG) è stato istituito dal regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ per esaminare le questioni riguardanti l'applicazione del regolamento contro la tortura.

Il gruppo consente agli esperti degli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sulle pratiche amministrative e discutere di questioni di interpretazione del regolamento, di questioni tecniche relative alle merci elencate, delle evoluzioni legate al regolamento e di tutte le altre questioni pertinenti. La Commissione consulta l'ATCG anche in sede di elaborazione degli atti delegati, nel rispetto dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁽⁶⁾.

Nel 2020 l'ATCG si è riunito una volta in formato virtuale, il 12 ottobre, per scambiare informazioni su una serie di questioni (brevemente illustrate nel prosieguo) riguardanti l'attuazione del regolamento.

3.1. Sviluppi connessi all'atto di base

La Commissione ha informato, e successivamente consultato, l'ATCG in merito a un progetto di atto delegato che modifica il regolamento per quanto riguarda l'allegato I (autorità competenti degli Stati membri) e l'allegato V, parte 2 (destinazioni cui si applica l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione) per tener conto del recesso del Regno Unito dall'UE⁽⁷⁾.

3.2. Informazioni relative al commercio: comunicazione dei dati

La Commissione ha presentato lo stato di avanzamento della relazione annuale di cui all'articolo 26, paragrafo 3, in particolare i dati che intende utilizzare. Ha inoltre informato l'ATCG della propria intenzione di aggiornare il modulo per la comunicazione al fine di

⁽⁴⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 338 del 13.12.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽⁷⁾ Le disposizioni del regolamento si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2, punto 47, di tale protocollo.

raccogliere una più ampia gamma di dati, in vista del successivo esercizio di presentazione delle relazioni.

3.3. Riesame del regolamento (UE) 2019/125

La Commissione ha presentato una relazione sul riesame del regolamento (UE) 2019/125, contenente le sue principali constatazioni e conclusioni⁽⁸⁾. La relazione fornisce una valutazione completa del regolamento, ne valuta l'impatto e l'influenza a livello mondiale e analizza le sfide e le opportunità. Essa definisce ulteriori misure volte a rendere il regolamento più efficace e a garantire che continui a recare un importante contributo alla lotta contro la tortura e la pena di morte.

La Commissione ha coinvolto le autorità competenti degli Stati membri nel processo di riesame, in particolare attraverso domande per la valutazione e un seminario virtuale (14 maggio 2020). Scopo del seminario era ottenere un riscontro diretto e ascoltare le opinioni e le idee delle parti interessate su come migliorare l'efficacia del regolamento. Si è proceduto a scambi di opinioni equilibrati e vivaci sui vari temi proposti per agevolare la discussione. Hanno partecipato rappresentanti di 16 autorità competenti dell'UE, organizzazioni della società civile e organizzazioni internazionali, nonché altri esperti.

3.4. Commercio libero da tortura – sviluppi regionali e internazionali

L'ATCG è servito da piattaforma per lo scambio di informazioni e la sensibilizzazione agli sviluppi regionali e internazionali, con particolare riferimento alla relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite intitolata "*Towards torture-free trade: examining the feasibility, scope and parameters for possible common international standards*" (Verso un commercio libero da tortura: analisi della fattibilità, dell'ambito di applicazione e dei parametri di eventuali norme internazionali comuni)⁽⁹⁾, che riconosce che norme internazionali comuni potrebbero comportare una regolamentazione più efficace nel settore. Successivamente, le Nazioni Unite istituiranno un gruppo di esperti governativi per proseguire i lavori sulla base della relazione.

L'ATCG è stato inoltre informato dei lavori relativi a una raccomandazione del Consiglio d'Europa⁽¹⁰⁾ volta a istituire un quadro che consenta agli Stati membri di quest'ultimo di disciplinare più efficacemente il commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

⁽⁸⁾ COM(2020) 343 final del 30.7.2020.

⁽⁹⁾ Relazione del Segretario generale A/74/969 del 28 luglio 2020.

⁽¹⁰⁾ Raccomandazione CM/Rec(2021)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure contro il commercio di merci utilizzate per la pena di morte, la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (adottata il 31 marzo 2021 nel corso della 1400ª riunione dei delegati dei ministri).